

Carico	Idoneità: <b>detentore/trasportatore/conducente<sup>2</sup></b>	Articolo 8, paragrafo 1 (allegato I, capo I)  Articolo 3, lettera b)
	Trattamento degli animali: <b>detentore/trasportatore/società di cattura<sup>3</sup></b>	Articolo 8, paragrafo 1 (allegato I, capo I + III, parte 1) + articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/43  Articolo 3, lettera e)  Articolo 6, paragrafo 3, e allegato I (trasportatore)
	Attrezzature per le operazioni di carico + condizioni delle casse e dell'autocarro: <b>trasportatore</b>	Articolo 6, paragrafo 3 (trasportatore)  Allegato I, capo II  Articolo 3, lettere c) e d)
Viaggio	Trasportatore autorizzato + pianificazione e coordinamento corretti delle diverse parti del viaggio, tenendo conto delle condizioni atmosferiche + persona fisica a disposizione dell'autorità competente in qualsiasi momento: <b>organizzatore<sup>4</sup></b>	Articolo 5, paragrafo 1 + paragrafo 3, lettera a) + paragrafo 3, lettera b)
	Documenti d'accompagnamento + pratiche di trasporto (finché gli animali <u>si trovano</u> sui mezzi di trasporto) + personale abilitato: <b>trasportatore</b>	Articolo 4 +  Articolo 6, paragrafo 3 + paragrafo 4
Scarico	Tempestivo + valutazione del benessere al momento dell'arrivo + trattamento e attrezzature adeguati: <b>operatore che gestisce il macello</b>	Articolo 6, paragrafo 1, e allegato III, paragrafo 1.2 + paragrafo 1.1 + paragrafo 1.3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1099/2009  Articolo 8, paragrafo 1 (allegato I, capo III, parte 1), del regolamento (CE) n. 1/2005  Allegato II, sezione II, punti 1, 2, lettera f), e 3 del regolamento (CE) n. 853/2004 (specifica procedura HACCP "benessere al momento dell'arrivo")

<sup>1</sup> Salvo diversa indicazione gli articoli citati sono sempre riferiti al regolamento (CE) n. 1/2005.

<sup>2</sup> In caso di violazioni rispondono il trasportatore e/o il conducente, a seconda delle circostanze.

<sup>3</sup> A seconda della violazione, è possibile che vengano applicate le norme relative alle responsabilità del gruppo di cattura.

<sup>4</sup> Molto spesso l'organizzatore del trasporto del pollame è l'operatore o il macello (piuttosto che un trasportatore o un organizzatore distinti).

Stabulazione	<b>Operatore (macello)</b>	Regolamento (CE) n. 1099/2009; alcune parti del regolamento (CE) n. 1/2005 restano tuttavia applicabili finché tutto il pollame non viene scaricato <sup>5</sup> dalle casse
--------------	----------------------------	--

---

<sup>5</sup> Il regolamento (CE) n. 1/2005 non è del tutto chiaro riguardo allo "scarico". La maggior parte del pollame viene prima scaricata dal veicolo e, dopo la stabulazione, scaricata dalle casse. In alcuni paesi il trasporto si considera concluso una volta che gli animali sono stati scaricati dalle casse (articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005). Tuttavia, a seconda del sistema adottato, nella stragrande maggioranza dei casi è il macello ad essere responsabile, in pratica, del trasferimento delle casse o dei moduli dai veicoli ai locali di stabulazione e del successivo scarico dei volatili nella linea di macellazione o del trasferimento delle casse direttamente alla linea di macellazione nei sistemi con scarico meccanico.